



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606
segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Ai TPO dell'ente

p.c. Sindaco e Giunta comunale

**Oggetto: modifiche alla legge 14/01/1994 n. 20 e delega al Governo
in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità
amministrativa per danno erariale**

La presente per informare in ordine alla recente modifica apportata dalla legge n. 1/2026 alla legge n. 20 del 14/01/1994 recante la disciplina generale in punto di responsabilità per danno erariale e di giurisdizione della Corte dei Conti.

Si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla responsabilità dei pubblici funzionari – tema centrale negli appalti pubblici - e sul rischio economico personale che, alla luce di questa nuova disciplina, viene reso prevedibile e proporzionato, con effetti potenzialmente positivi sulla capacità decisionale delle stazioni appaltanti.

In sintesi, si conferma la previsione dello "scudo erariale", e cioè la limitazione della responsabilità al solo dolo per le condotte commissive¹ (viene mantenuta la responsabilità per colpa grave per le omissioni); si introducono forme di copertura assicurativa obbligatoria per danno erariale; si amplia il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Di seguito i contenuti principali della riforma.

△△△△

1. Definizione di colpa grave.

Una delle principali novità – che qui interessa - è la definizione puntuale della colpa grave.

L'articolo 1, comma 1, della legge 20 del 1994, prevedeva che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiedeva la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso era esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso

¹ Con sentenza 17 luglio 2024, n. 132, la Corte costituzionale – respingendo le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 21, co. 2 del D.L. n. 76 del 2020 (per la proroga della disciplina speciale ivi prevista si veda il decreto-legge n. 68 del 2025 attualmente in corso di conversione), che ha previsto, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose (c.d. "scudo erariale") – ha svolto un'analisi ricostruttiva dell'evoluzione e dei caratteri della responsabilità amministrativa in generale e del suo elemento soggettivo in particolare, ed ha rilevato, proprio alla luce del contesto istituzionale, giuridico ed economico, l'esigenza di una complessivo revisione della sua disciplina da parte del legislatore, ponendo l'attenzione su alcuni possibili interventi.



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

traesse origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato nel controllo preventivo di legittimità.

La riforma introduce un identikit di colpa grave, ora definita come violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, affermazione di un fatto la cui esistenza è in modo certo esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo incontrovertibile dagli atti

Per determinare le violazioni delle norme si dovrà tener conto sia del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, sia della non scusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non si avrà colpa grave se la violazione o l'omissione sia determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità.

Il nuovo testo amplia anche l'esclusione della colpa grave in caso di atti sottoposti ai controlli preventivi. Adesso la colpa sarà esclusa non solo quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato nel controllo preventivo di legittimità, ma anche dall'emanazione degli atti richiamati e allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico.

Per i RUP è un passaggio cruciale. Il legislatore introduce una sorta di "scudo tecnico" per chi opera in contesti normativi complessi, chiarendo che «non costituisce colpa grave l'azione fondata su indirizzi giurisprudenziali prevalenti o su pareri delle autorità competenti». In altre parole, seguire Anac, Mit o giurisprudenza consolidata diventa una vera e propria linea di difesa. Resta però il dolo come fattore di piena responsabilità, e viene rafforzata l'attenzione su condotte attive o omissive particolarmente gravi.

In caso di accordi di conciliazione in sede di mediazione o giudiziale o di transazioni variamente denominate in materia fiscale, sarà necessario il dolo per l'imputabilità del convenuto.

Questa disposizione si coordina con quella di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il quale fornisce una definizione specifica di colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici, consistente in:

- Violazione di norme di diritto o di autovincoli amministrativi;
- Palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza.

La stessa disposizione prevede un'importante esimente, stabilendo che "non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti".

Da notare che l'indirizzo giurisprudenziale esime solo se prevalente, rimettendosi così al RUP l'onere, in presenza di indirizzi non univoci e non consolidati, di giustificare – con ampia motivazione – la propria scelta di attenersi ad un indirizzo anziché ad un altro.

2. Quantificazione del danno

Importanti novità sono previste anche in materia di quantificazione del danno attribuibile al convenuto. Nella quantificazione del danno dovrà tenersi conto, in primo luogo, dell'eventuale concorso della Pa danneggiata nella produzione dello stesso.

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini 8

33074 Fontanafredda – PN

Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it

www.comune.fontanafredda.pn.it



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606
segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Salvo i casi di dolo e illecito arricchimento, la Corte dovrà esercitare il potere di riduzione, ponendo a carico del responsabile il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo dell'indennità di funzione percepita in caso di organi politici.

Per questi ultimi, è prevista una presunzione di buona fede, qualora gli atti adottati siano proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali interni o esterni di contrario avviso.

La Corte, potrà, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. Il pagamento spontaneo degli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determinerà la cessazione di ogni altro effetto della condanna stessa.

Anche la prescrizione è stata definita in modo più puntuale, poiché questa scatterà dopo cinque anni dal compimento del fatto dannoso, **indipendentemente** dal momento in cui l'amministrazione o la Corte siano venuti a conoscenza del danno stesso. Soltanto nei casi di occultamento doloso del danno realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, la prescrizione decorrerà dal momento dell'effettiva conoscenza del fatto.

Tutti gli incaricati delle gestione di risorse pubbliche e dunque sottoposti alla giurisdizione della Corte, saranno tenuti a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali che potranno essere cagionati all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per danni patrimoniali l'assicurazione sarà litisconsorte necessaria.

3. Funzione consultiva

Gli enti locali potranno sottoporre al controllo preventivo i provvedimenti di aggiudicazione di appalti di lavori servizi e forniture attivi e passivi e i contratti di concessione finalizzati all'attuazione del Pnrr e del Pnc, superiori alla soglia prevista dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici. Questa facoltà sarà consentita anche a tutti gli altri soggetti attuatori del Pnrr e del Pnc.

Il materia di attività consultiva, si prevede quindi che la Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità, possa rendere pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore non inferiore ad un milione di euro, purché non riguardanti atti soggetti al controllo preventivo di legittimità o fatti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

È esclusa la colpa grave per gli atti adottati in conformità dei pareri resi dalla Corte. Le Sezioni riunite della Corte dovranno garantire la funzione nomofilattica sull'attività consultiva della Sezione centrale e delle sezioni regionali. I pareri dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta e, in caso di mancato rispetto del termine, i pareri si intenderanno resi in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della colpa grave ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione non abbia prospettato alcuna soluzione.



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

4. Misura sanzionatoria per ritardi procedimenti PNRR

Nei confronti dei responsabili dell'attuazione di misure previste nel Pnrr e nel Pnc, fatta salva l'azione di responsabilità erariale, qualora, per fatto ad essi imputabile, derivi un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applicherà, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo.

A disposizione.

Il Segretario comunale
Lucia Riotto